



# Sanità privata - Accordo aziendale Villa Melitta

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA CASA DI CURA VILLA MELITTA

Indice:

01/06/2007 Accordo aziendale di adesione a Laborfonds  
gg/mm/aaaa CCNL AIOP Accordo di rinnovo  
23/12/1999 CCNL AIOP Testo definitivo

**01/06/2007**

## ACCORDO AZIENDALE PER L'ADESIONE SU BASE CONTRATTUALE COLLETTIVA AL FONDO PENSIONE LABORFONDS

Oggi, in data 1° giugno 2007  
fra

Casa di cura privata Villa Melitta (di seguito denominata brevemente: "AZIENDA"), con sede in via Col di Lana, 6 Bolzano, nella persona del suo legale rappresentante, Franz Waldner

e

il sig. Stefano Parrichini, rappresentante dei dipendenti dell'AZIENDA per la CGIL/AGB FP (di seguito denominati brevemente: "RAPPRESENTANTI SINDACALI", e congiuntamente all'AZIENDA: "PARTI").

Premesso che

- ai dipendenti dell'AZIENDA si applica il "contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie e socio sanitarie AIOP" (di seguito "CCNL Sanità privata");
- il CCNL Sanità privata non prevede alla data odierna un trattamento di previdenza complementare, bensì una norma programmatica con la quale le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata e a tale scopo si impegnano ad avviare le verifiche per la definizione delle modalità di istituzione;
- Laborfonds "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" (di seguito denominato "FONDO"), è stato costituito per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Trentino Alto Adige, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- in caso di modifiche al CCNL Sanità privata o di variazioni relative alla categoria contrattuale di riferimento si ritengono applicate le condizioni migliori offerte ai DIPENDENTI, previa informazione ed approvazione del FONDO;
- il rapporto di adesione al FONDO, inclusa la determinazione della quota associativa annuale, è regolato dallo Statuto e dalla norme interne del FONDO.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, si conviene quanto segue:

Tutte le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

La finalità del presente Accordo è quella di istituire a livello aziendale un trattamento di previdenza complementare in base a quanto previsto dal CCNL Sanità privata. A tale scopo a decorrere dal 01/06/2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo in a prescindere profilo professionale d'inquadramento o alla durata del contratto stesso.

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. L'adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e dell'AZIENDA. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione al FONDO in maniera autonoma.

In tal caso, la misura della contribuzione dovuta dall'AZIENDA e dai lavoratori, dal 01/06/2007, è la seguente:

- quota a carico dei dipendenti: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.
- quota a carico dell'AZIENDA: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.
- quota di TFR destinata al fondo: ai lavoratori di prima occupazione precedente al 29 aprile 1993 è consentito scegliere se destinare l'intero TFR maturando o una percentuale non inferiore al 50 % del TFR stesso. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista esclusivamente la destinazione del 100%

del TFR maturando.

I dipendenti possono aumentare volontariamente la contribuzione a loro carico a scaglioni dell'1%, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui, il costituendo fondo nazionale di previdenza complementare, di riferimento, preveda un maggior contributo a carico del datore, rispetto a quanto pattuito dal seguente accordo, l'Azienda s'impegna ad adeguare il versamento a proprio carico, parificandolo a quello individuato nel fondo nazionale di cui sopra.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA:

Rupert Waldner

I RAPPRESENTANTI SINDACALI:

Stefano Parrichini

**gg/mm/aaaa**

### **CCNL parte normativa 2002-2005**

#### **Art. 74 - Previdenza complementare**

Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4**

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 74 le parti concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.

**23/12/1999**

#### **Art. 64 - Previdenza complementare.**

Le parti convengono d'istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. S'impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità d'istituzione.

---